



Co.Ges. - Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Sede Legale c/o Torre del Cerrano - Sede Operativa Via G. D'Annunzio, 90
64025 Pineto (Teramo)
Codice fiscale e partita IVA 90013490678

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 18/06/2021

Art. 1. Costituzione del Fondo

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione del Fondo di cui all'*art. 113, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50*, come modificato dal *decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56*, e regola le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture nel solo caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Il fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara degli appalti di cui al precedente comma 1, ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo, assegnato agli uffici del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta ovvero al personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato *art. 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016*, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L'aliquota del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.
3. Al fondo affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad appalti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui è destinato l'appalto.
4. Ai sensi dell'*art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il personale indicato nel precedente comma 2 nella misura dell'ottanta per cento.
5. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, secondo quanto previsto dall'*art. 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, come modificato dal *decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56*, rimane nella disponibilità del Consorzio per le necessità della struttura e del personale allo stesso assegnato o per le necessità degli uffici.

Art. 2. Funzioni tecniche

1. L'incentivo è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo art. 3 del presente regolamento, tra il personale in servizio, anche non di ruolo, di cui all'*art. 1, comma 2*, in possesso della necessaria professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:
 - a) programmazione della spesa
 - b) verifica preventiva dei progetti
 - c) predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara
 - d) responsabile unico del procedimento
 - e) direzione dei lavori
 - f) direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi

- g) collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione
- h) collaudo statico
- i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture

2. Alla ripartizione dell'incentivo partecipa anche il personale incaricato di collaborare allo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente.
3. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal direttore del Consorzio, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
4. Le parti dell'incentivo relative a specifiche attività non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a professionisti o personale esterno all'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente comma 3, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 1, comma 5, della presente regolamento.
5. Ai sensi dell'*art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'attribuzione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico. A tal fine, nella determinazione di erogazione dell'incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità, che vanno liquidate nel limite di cui al primo periodo.
6. E' escluso dalla ripartizione il personale delle qualifiche dirigenziali e quello non appartenente alle amministrazioni di cui all'*art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.
7. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dal presente regolamento non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

Art. 3. Assegnazione delle funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche di cui al precedente art. 2 sono assegnate dal direttore del Consorzio al dipendente che, per esperienza e professionalità, sia in grado di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle medesime.
2. Tali funzioni sono assegnate con apposito provvedimento contenente: l'individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti.
3. Il direttore del Consorzio può, con provvedimento motivato, modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

Art. 4. Criteri di ripartizione negli appalti per lavori

1. Nel caso di appalti per «lavori», come definiti dall'*art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, come modificato dal *decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56*, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

Importo a base di gara dei lavori	Percentuale %
fino a euro 500.000	2.00%
da euro 501.000 a euro 1.000.000	1.80%
da euro 1.000.001 a euro 5.000.000	1.50%
> 5.000.000	1.00%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella A:

Tabella A	
a) Incaricato della Programmazione della spesa	2,00%
b) Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	3,00%
c) Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5,00%
d) Responsabile del procedimento (RUP)	22,00%
e) Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	7,00%
f) Direttore dei lavori	27,00%
g) Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo-ispettori di cantiere)	6,00%
h) Coordinatore sicurezza	8,00%
i) Collaudo tecnico amministrativo	10,00%
j) Collaudo statico	10,00%

3. L'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di lavori può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente art. 1, comma 2. Nel caso di lavori di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o al presidente della commissione di collaudo, ai sensi del comma 8 del *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*, è affidato anche il collaudo statico, purché lo stesso possieda i requisiti specifici previsti dalla legge.

Art. 5. Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

1. Nel caso di appalti per «Servizi e forniture», come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'*art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, come modificato dal *decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56*, ad esclusione di quelli di cui all'*art. 36, comma 2, lettera a)* del predetto decreto, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, sono determinate nella seguente misura:

Importo a base di gara delle forniture e servizi	Percentuale %
≥ euro 40.001 e < alla soglia comunitaria	2.00%
> alla soglia comunitaria e < euro 500.000	1.80%
da euro 500.001 a euro 1.000.000	1.50%
> 1.000.000	1.00%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella B:

Tabella B	
a) Incaricato della Programmazione della spesa	2,00%
b) Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5,00%
c) Responsabile del procedimento (RUP)	25,00%
d) Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15,00%
e) Direttore dell'esecuzione del contratto - Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture e servizi	33,00%
f) collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione	10,00%
g) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture	10,00%

3. Per l'attività di collaudo e verifica di conformità sull'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e/o forniture si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente regolamento.

Art. 6. Diniego o riduzione dell'incentivo

1. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, imputabile al personale incaricato, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del medesimo dirigente che ha assegnato la funzione tecnica. In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sarà applicata una penale settimanale dell'uno per cento sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del trenta per cento dell'incentivo previsto. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo imputabile al dipendente determini una riduzione dell'incentivo superiore al trenta per cento dell'incentivo, il dirigente dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del diritto all'incentivo.
2. Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.

Art. 7. Modalità di liquidazione

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal dirigente che ha assegnato la funzione tecnica, secondo le modalità che seguono:
 - I. nel caso di appalti per **lavori**:
 - a. per le funzioni di cui alla tabella A, lettere a), b), c), dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
 - b. per le funzioni di cui alla tabella A, lettere d), e), dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
 - c. per le funzioni di cui alla tabella A, lettere f), g), h), dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
 - d. per le funzioni di cui alla tabella A, lettere i), j), dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo;
 - II. nel caso di appalti per **servizi e/o forniture**:
 - a. per le funzioni di cui alla tabella B, lettere a), b), dell'art. 5, comma 2, del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
 - b. per le funzioni di cui alla tabella B, lettere c), d), dell'art. 5, comma 2, del presente regolamento in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
 - c. per le funzioni di cui alla tabella B, lettera f), dell'art. 5, comma 2, del presente regolamento nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante del 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 8. Assicurazioni

1. Sono a carico della stazione appaltante le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, come previsto dall'art. 24 del codice.
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla stazione appaltante sempre a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1.

Art. 9. Ore di lavoro straordinario

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del direttore prestare ore di lavoro straordinario ritenute necessarie dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di realizzazione dei singoli progetti di spesa relativi a lavori, forniture e servizi, non ne può chiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
2. Il personale avrà facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

Art. 10. Commissione per l'esame di progetti di innovazione

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno finanziario possono essere proposti, dal direttore o dai dipendenti della struttura del Consorzio, progetti di innovazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione procede all'esame ed alla scelta, all'unanimità, di una sola idea, la migliore dal punto di vista dell'innovazione apportata, della cantierabilità e della sostenibilità economica.
3. Della decisione verrà redatta apposita deliberazione in cui relazionare i motivi che hanno determinato la scelta, notificando al direttore del Consorzio l'istanza di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
4. Qualora il progetto trovasse le idonee disponibilità finanziarie per la sua realizzazione, sempre nell'ambito delle disponibilità non assegnate per prestazioni non svolte da personale interno del fondo di cui all'articolo 1, sull'importo o sugli importi/i a base di gara verranno erogati al personale coinvolto gli incentivi previsti dal presente regolamento.

Art. 11. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme in materia direttamente applicabili.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali.